

X816 SLG 2011/12 6.000

COMUNE DI ALPETTE
=====

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

ART.1

LAVORI E FORNITURE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA

Possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:

- a) Ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade comunali e dei loro manufatti, dei giardini e delle attrezzature;
- b) manutenzione, adattamento o riparazione degli impianti fissi degli uffici e dei servizi comunali;
- c) opere urgenti relative alla sicurezza ed alla incolumità pubblica
- d) lavori da eseguire in ufficio a carico dei contravventori ai regolamenti comunali ed alle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco;
- e) altri lavori che, in casi speciali, debitamente enunciati in appositi provvedimenti dell'Amministrazione risulti conveniente effettuare in economia.

Anche le forniture strettamente connesse all'esecuzione dei lavori sopra indicati possono eseguirsi in economia secondo le norme del presente regolamento. Questi lavori possono eseguirsi in economia quando il loro importo (inclusa la somma occorrente per la fornitura) non superi **10.000.000** IVA esclusa. Ogni altra fornitura deve eseguirsi secondo le normali procedure contrattuali.

ART.2

MODALITA' DI ESECUZIONE

I lavori e le connesse forniture possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta
- b) a cottimo fiduciario
- c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

ART.3

RESPONSABILE

Tutti i lavori che l'Amministrazione intende eseguire in economia sono eseguiti sotto la responsabilità del tecnico comunale. Al riguardo si precisa che mancando in organico comunale la suddetta figura professionale, le funzioni relative verranno svolte dal tecnico incaricato esterno.

ART.4

L'autorizzazione dei lavori avviene mediante deliberazione della Giunta comunale con la quale viene approvato.

- a) Per i lavori in amministrazione diretta: il relativo progetto o preventivo di spesa redatto anche in forma sommaria;
- b) Per i lavori a cottimo fiduciario: il preventivo offerto di cui all'art.12, oltre allo schema di convenzione di cui all'art. 13 firmato, per accettazione, dal solo cottimista.

ART. 5
FINANZIAMENTO DEI LAVORI

I provvedimenti di autorizzazione dei lavori di cui al precedente articolo devono essere trasmessi alla ragioneria per l'assunzione del relativo impegno di spesa.

E' vietato disporre l'ordinazione o l'inizio dei lavori e delle forniture prima dell'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e prima che la relativa deliberazione sia divenuta esecutiva.

TITOLO II

ART. 6
AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non necessita l'intervento di alcun imprenditore

Tali lavori vengono eseguiti mediante l'impiego di dipendenti dell'Amministrazione Comunale e l'utilizzo di materiali di proprietà della medesima.

ART. 7

PROVVISTA DI MATERIALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

I materiali che si rendono necessari per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta ed in cottimo e che non siano già disponibili sono acquistati dal responsabile dei lavori stessi mediante richiesta di preventivi a non meno di tre ditte, salva l'ipotesi in cui la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una ditta determinata.

E' in ogni caso consentito il ricorso alla sola ditta quando la spesa non superi l'importo di L. 1.500.000= oltre IVA.

Questa norma trova applicazione anche per i lavori eseguiti a cottimo fiduciario.

ART. 8

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico deve vigilare che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità ai relativi preventivi o progetti.

ART. 9

Al progetto non può apportarsi alcun cambiamento nel tracciato, nella forma e nella qualità o quantità dei lavori e dei materiali senza aver prima conseguito l'approvazione da parte dei soggetti che avevano autorizzato i lavori di cui al precedente articolo 4.

ART. 10

Ultimati i lavori, il responsabile dell'Ufficio Tecnico deve presentare all'Amministrazione lo stato finale, ove devono indicarsi singolarmente le spese sostenute, il relativo ammontare e l'importo globale di esse.
Lo stato finale viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO III

LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO

ART.11

NATURA DEI LAVORI

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario, oppure opportuno, l'affidamento a persona od impresa.

ART.12

PREVENTIVO DI SPESA

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico effettua preliminari trattative con persone o ditte di fiducia.

Deve quindi richiedere, ad almeno tre di esse, preventivi di spesa per l'esecuzione dei singoli lavori.

I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori e delle provviste, i relativi prezzi e le modalità di pagamento.

I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi e di preventivi di massima.

E' consentito il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, ovvero quando l'importo della spesa non superi f. 1.000.000 - oltre IVA. I preventivi di cui al presente articolo, che devono essere conservati agli atti, non sono impegnativi per il Comune fino all'avvenuta stipula della convenzione di cottimo.

ART.13

CONVENZIONE DI COTTIMO

Per i lavori e le forniture da eseguire a cottimo deve stipularsi, tra l'amministrazione ed il cottimista prescelto, un'apposita convenzione dalla quale devono risultare:

- a) l'elenco dei lavori da eseguire
- b) le norme riferite alla qualità dei materiali;
- c) le modalità e le condizioni di esecuzione dei vari lavori e delle provviste;
- d) le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni e quelle sulle assicurazioni sociali;
- e) gli obblighi generali a carico del cottimista
- h) le norme per la redazione dello stato finale ed i pagamenti in acconto;
- i) l'elenco dettagliato dei prezzi in base ai quali saranno liquidati i lavori a misura e le somministrazioni;
- l) la facoltà per l'ente di provvedere all'esecuzione dei lavori e delle connesse forniture a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concepiti, ovvero alle norme legislative e regolamentari;
- m) l'indicazione di eventuali cauzioni;
- n) la responsabilità del cottimista per danni causati dal personale dipendente in relazione all'esecuzione dei lavori;
- o) le segnalazioni, indicazioni di sbarramento e modalità di transito quando

- p) le indicazioni circa le spese di contratto, registrazioni, bolli, tasse, imposte ecc., che devono essere poste a carico del cottimista.

ART.14

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori e delle forniture, si applicano le penali stabilite nella convenzione. Inoltre l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre a mezzo di propri dipendenti, l'esecuzione della provvista, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

ART.15

PAGAMENTI IN CORSO D'OPERA

Sulla base di quanto stabilito nella convenzione, il responsabile dell'Ufficio Tecnico compila stati di avanzamento dei lavori e delle forniture.

ART.16

Ultimati i lavori il responsabile dell'Ufficio tecnico compila lo stato finale, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

ART.17

I lavori e le forniture eseguiti a cottimo fiduciario sono soggetti al certificato di regolare esecuzione da eseguirsi dal tecnico comunale. L'Amministrazione può, in ogni caso, ed indipendentemente dall'ammontare della spesa disporre il collaudo. Sia il certificato di regolare esecuzione sia il collaudo sono approvati dall'Amministrazione.

TITOLO IV

LAVORI A SISTEMA MISTO

ART.18

MODALITA' DI ESECUZIONE

Nell'esecuzione dei lavori a sistema misto, il responsabile dell'Ufficio tecnico può procedere in parte in amministrazione diretta ed in parte a cottimo fiduciario, ovvero provvedere ai lavori in economia ed alle relative forniture a cottimo o viceversa.

In ogni caso sono applicabili, rispettivamente, le norme contenute nei titoli II e III del presente regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART.19

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il, dopo il controllo del CORECO, decorso il 15° giorno di pubblicazione da detto controllo.